

POLITECNICO DI TORINO



REGOLAMENTO CONCERNENTE LA MOBILITÀ VERTICALE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO

EMANATO CON D.R. 819 DEL 5.11.2004 – IN VIGORE DALL'1.12.2004

Art. 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento, emanato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 57 del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 1998/2001 del Comparto Università, disciplina le procedure di progressione verticale nel sistema di classificazione introdotto dal C.C.N.L. stesso.

Per progressione verticale si intende la procedura selettiva per l'accesso alle categorie C, D, EP riservata al personale in servizio nella categoria immediatamente inferiore e si concretizza in una verifica delle competenze acquisite e delle capacità atte a svolgere le attività della diversa categoria professionale.

Nell'ambito della programmazione del piano triennale di sviluppo, una percentuale pari almeno al 50% dei posti definiti dall'Ateneo per l'accesso dall'esterno sarà destinato alla mobilità verticale (cfr. C.C.N.L.).

La progressione interna nell'ambito del sistema di classificazione, in quanto conseguente a selezioni riservate esclusivamente a dipendenti del Politecnico di Torino, non costituisce assunzione.

Art. 2
Finalità

L'Amministrazione, nella predisposizione del presente regolamento, si ispira a criteri di valutazione delle competenze professionali e dell'esperienza professionale risultante dal curriculum del dipendente, verificate da apposite prove di accertamento dimensionate e proporzionate ai diversi livelli di professionalità richiesta per ciascuna categoria, con adeguato riconoscimento della formazione certificata secondo il sistema dei crediti formativi.

Il Politecnico di Torino persegue, nell'ambito delle proprie politiche del personale, l'obiettivo di valorizzare le risorse umane presenti nella propria organizzazione, di riconoscere le professionalità e l'esperienza acquisita, di realizzare programmi di aggiornamento e riqualificazione, di promuovere sistemi di formazione permanente.

Art. 3
Requisiti di ammissione alle procedure selettive

La partecipazione alle procedure selettive di cui al presente regolamento è riservata al personale del Politecnico di Torino, in servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione, con un'anzianità di servizio, anche a tempo determinato, di almeno tre anni nella categoria immediatamente inferiore, senza essere incorsi in sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nell'ultimo biennio e in possesso dei seguenti titoli:

- per l'accesso alla categoria C: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- per l'accesso alla categoria D: diploma di laurea o diploma universitario;
- per l'accesso alla categoria EP: diploma di laurea.

La partecipazione alle selezioni è ammessa anche in deroga ai titoli di cui sopra qualora il dipendente abbia un'anzianità di servizio, anche a tempo determinato, di 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex qualifiche ivi confluite (cfr. C.C.N.L.).

Un ulteriore passaggio alla categoria superiore è consentito nella sola ipotesi del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria di appartenenza (cfr. CCNL)

Il bando di selezione potrà inoltre prevedere il possesso di titoli specifici ovvero di un'eventuale qualificazione professionale o di eventuali requisiti professionali in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa da svolgere anche in relazione a specifiche esigenze organizzative dell'Ateneo.

La selezione può essere preceduta da corsi di formazione con verifica finale; l'esito positivo della verifica, in riferimento a parametri di valore fissati in fase di avvio del percorso formativo, costituisce requisito per l'accesso alla selezione nell'ambito dei posti messi a concorso incrementati di una percentuale definita in sede di bando.

Ogni avviso di selezione sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 4

Oggetto della valutazione

La commissione, ai fini delle selezioni, deve emettere un giudizio articolato, che si basa sulle seguenti valutazioni:

1. Verifica e accertamento tramite colloqui e/o prove teorico pratiche e/o attitudinali, delle competenze professionali (conoscenze e capacità);
2. Valutazione dell'esperienza professionale risultante dal curriculum;
3. Riconoscimento della formazione certificata secondo il sistema dei crediti formativi.

Art. 5

Verifica e accertamento delle competenze professionali (conoscenze e capacità)

La verifica ed accertamento delle competenze professionali (conoscenze e capacità) consisteranno in colloqui e/o prove teorico pratiche e/o attitudinali differenziate a seconda della categoria e delle professionalità da selezionare.

In particolare si prevede che:

Selezioni per passaggio alla categoria	Strumenti per la verifica e/o l'accertamento
B ⇒ C	Colloquio e /o prova attitudinale
C ⇒ D D ⇒ EP	Colloquio e/o prova teorico-pratica e/o prova attitudinale

Il mancato superamento della fase di verifica delle competenze è preclusivo per ogni successiva valutazione di cui all'art. 4 punti 2 e 3.

Art. 6
Criteri di valutazione

Il punteggio complessivo da assegnare è ripartito come segue:

		Da B a C	da C a D	da D ad EP
A	Verifica/accertamento tramite colloqui e/o prove teorico pratiche e/o attitudinali, delle competenze professionali	50 (Punteggio minimo per l'idoneità: 35)	55 (Punteggio minimo per l'idoneità: 38.5)	60 (Punteggio minimo per l'idoneità: 42)
B	Valutazione dell'esperienza professionale risultante dal curriculum	35	35	30
C	Formazione certificata secondo il sistema dei crediti Formativi	15	10	10

In prima applicazione, in attesa della definizione del regolamento sui crediti formativi, il punteggio della voce C viene attribuito per i corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale desumibili dalla banca dati dell'Amministrazione.

Al predetto punteggio è da aggiungere quello, definito in sede di bando, relativo al percorso formativo ove attuato.

Art. 7
Graduatorie

Conclusa la fase di valutazione ed accertamento, la commissione forma la graduatoria di merito entro il limite dei posti di cui alla selezione.

Nel caso di parità di merito, trovano applicazione le norme sui titoli preferenziali previste nel D.P.R. 487/1994 (e successive modificazioni ed integrazioni).

La graduatoria è approvata con Decreto del Direttore Amministrativo.

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Le progressioni verticali saranno effettuate entro il limite dei posti da coprire.

Art. 8
Esclusione del Periodo di prova

Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive disciplinate nel presente regolamento non è sottoposto al periodo di prova (cfr. C.C.N.L.).

Art. 9
Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con Decreto del Direttore Amministrativo.

Le commissioni sono composte da tre esperti nelle materie oggetto della selezione.

Non possono farne parte i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dell'Ateneo, i Rappresentanti Sindacali e coloro che rivestono cariche politiche.

Art. 10

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, in particolare per le modalità di espletamento delle procedure selettive, trovano applicazione le norme generali di cui al regolamento concernente i procedimenti di selezione per l'assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.